



# Città Metropolitana di Messina

## I Direzione

“Servizi Generali e Politiche di Sviluppo Economico e Culturale  
Servizio Gestione Giuridica del Personale”

---==oOo==---

Prot. n. 698/p

Messina, 12. 10. 2021

### CIRCOLARE

Ai Sigg.ri Dirigenti

Al Comandante del Corpo P.M.

Ai Responsabili dei Servizi

A tutti i dipendenti

e p.c.

Al Sindaco Metropolitan

Al Commissario Straordinario

Al Segretario Generale

Al Capo di Gabinetto

Ai Componenti del NIV

Al Collegio dei Revisori dei

Conti

LORO SEDI

**Oggetto:** Metodologie per le verifiche delle prescrizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 9-quinquies del D.L. n. 52/2021 e rientro ordinario in servizio.

## Il Dirigente del Personale

**Richiamata** la Disposizione Organizzativa prot. n 1115/S.G. dell'08/10/2021 della Conferenza di Direzione del 07 Ottobre 2021;

**Previa condivisione** positiva con i Responsabili dei Servizi “*Prevenzione e coordinamento attività Datore di Lavoro*”, “*Informatico*” e con il Responsabile della Protezione dei Dati Personali, il *DPO* della Città Metropolitana di Messina;

**Visto** l'assetto organizzativo dell'Ente giusto D.S. n. 122 del 05 Luglio 2019;

### A D O T T A

La metodologia per le verifiche delle prescrizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 9-quinquies del D.L. n. 52/2021 come di seguito riportata:

- Il controllo sul possesso della certificazione COVID-19 di cui all'art. 9, comma 2, del D.L. n. 52/2021 è effettuato nei confronti dei soggetti di cui ai commi 1, 2 ed 11 dell'art. 9 quinquies, al momento dell'accesso ai luoghi di lavoro, intendendo per luoghi di lavoro tutte le sedi, anche decentrate, ospitanti uffici dell'Ente, gli Autoparchi, le Sale destinate all'adunanza degli Organi Collegiali, ove non coincidenti con locali già inclusi nelle sedi già prima indicate;
- L'accertamento del possesso della certificazione COVID-19 sarà effettuato tramite utilizzo dei dispositivi di lettura e verifica validità *green pass* all'uopo acquistati dall'Ente. Sino alla effettiva fornitura di tali apparecchiature, l'accertamento sarà effettuato tramite idonei cellulari di servizio sui quali sarà operativa l'*app* “VerificaC19”. A tale scopo si raccomanda a tutto il personale prima di accedere ai luoghi di lavoro di verificare preventivamente il possesso della effettiva validità del *green pass* sia in modalità digitale che in formato cartaceo;
- All'accertamento del possesso della certificazione COVID-19 al momento dell'accesso ai luoghi di lavoro, sarà adibito il personale di custodia delle sedi di cui al punto 1 all'uopo individuati ed incaricati formalmente dal competente Dirigente,

giusto assetto organizzativo vigente;

- Oltre all'accertamento ordinario di cui al punto 3 è previsto un accertamento a campione da parte del Dirigente al quale è assegnato il personale o da parte del titolare di posizione organizzativa all'uopo individuato ed incaricato formalmente dal competente Dirigente giusto assetto organizzativo vigente, con cadenza giornaliera, volto a verificare il possesso del *green pass* del proprio personale, attraverso l'app "VerificaC19" in misura percentuale non inferiore al 20 per cento di quello presente in servizio, assicurando che tale controllo sia effettuato, nel tempo, in maniera omogenea con un criterio di rotazione su tutto il personale dipendente e, prioritariamente, nella fascia antimeridiana della giornata lavorativa;
- Al dipendente che non possenga o che non esibisca la certificazione COVID-19 dovrà essere inibito l'accesso al luogo di lavoro; ove il dipendente sprovvisto di *green pass* non dovesse attenersi all'invito di allontanarsi dal luogo di lavoro, il soggetto accertatore **informerà immediatamente il Dirigente del Personale per la richiesta della forza pubblica**; nel caso in cui l'accertamento negativo sia consequenziale al controllo di cui al punto n. 4, il Dirigente o suo delegato che ha svolto l'accertamento dovrà intimare al lavoratore sprovvisto di certificazione di lasciare immediatamente il posto di lavoro, qualora il dipendente non volesse allontanarsi dal luogo di lavoro, può chiedere l'intervento della forza pubblica;
- Nel caso in cui, a seguito degli accertamenti di cui ai punti nn. 3 e 4 dovesse essere accertato per un dipendente il non possesso della certificazione COVID-19, lo stesso dipendente sarà considerato assente ingiustificato. Il soggetto accertatore comunicherà questo dato al Dirigente della II Direzione "Affari Finanziari", al fine di operare la sospensione della retribuzione, tramite comunicazione con modalità riservata al Responsabile dei Servizi Personale e Stipendi, autorizzati a ricevere e a trattare il dato;
- Il dipendente non in possesso della certificazione COVID-19 può inviare idonea comunicazione tramite e-mail al Dirigente competente il quale informerà i Responsabili dei Servizi Personale e Stipendi autorizzati a ricevere, a trattare il dato e

per gli eventuali adempimenti consequenziali;

- Il dipendente che, nonostante non sia in possesso del green pass o che non possa provarne il possesso, acceda al luogo di lavoro è soggetto a procedimento disciplinare e alla sanzione amministrativa di cui al comma 8 dell'art. 9-quinquies del D.L. n. 52/2021; a tal fine il soggetto accertatore Dirigente/Responsabile del Servizio di cui al punto n. 3 o al punto n. 4, comunica tale fattispecie al Dirigente della I Direzione il quale effettua la segnalazione di cui all'art. 55 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, all'Ufficio per i Procedimenti Disciplinari ai fini dell'attivazione dell'iter disciplinare ed al Segretario Generale per la comunicazione degli atti relativi alla violazione alla Prefettura –UTG di Messina;
- L'accertamento di cui al punto n. 3 dovrà essere espletato anche nei confronti dei dipendenti delle società che effettuano servizi a favore dell'Ente. I Dirigenti affidatari dei servizi in argomento, dovranno richiedere il preventivo controllo da parte del datore di Lavoro e richiedere apposita dichiarazione di aver effettuato il controllo sui propri dipendenti (senza comunicare l'esito del controllo);
- Ai soggetti esonerati dalla campagna vaccinale non si applicano le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 9-quinquies e in possesso di idonea certificazione medica rilasciata secondo criteri definiti con circolare del Ministero della Salute che sarà mostrata ai soggetti accertatori di cui ai punti n. 3 e n. 4. Sul punto sarà emanata apposita circolare a cura del Servizio RSPP di concerto con il Medico Competente;
- In ossequio alla disciplina sul trattamento dei dati personali non è consentita la raccolta dei dati relativi alle certificazioni esibite dai lavoratori né la conservazione della loro copia. Gli accertatori si atterranno pertanto alle disposizioni previste dal Regolamento UE 679/2016;
- **Ai sensi del DPCM del 23/9/2021, sempre a far data dal 15/10/2021, la prestazione lavorativa ordinaria di tutto il personale dell'Ente sarà quella svolta in presenza. Non è consentito in alcun modo individuare i lavoratori da adibire a lavoro agile sulla base del mancato possesso del green pass o dell'impossibilità di**

**esibire la certificazione.**

Si allegano alla presente n. 2 Linee Guida del Dipartimento della Funzione Pubblica e del Ministero della Salute relative a:

- Verifica del possesso della certificazione verde;
- Rientro in presenza dei lavoratori pubblici.

VISTO  
Il Segretario Generale  
avv. Maria Angela Caponetti



Il Dirigente della I Direzione

avv. Anna Maria Tripodo



